

cello-innesto strada statale n. 88 a Campolattaro », dell'estesa di km. 20 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 625 « della Valle del Tammaro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970  
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 238

(633)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

**Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Reggio Calabria.**

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota in data 17 febbraio 1970, n. 422, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. a seguito della realizzazione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della strada a scorrimento veloce di circoscrizione dell'abitato di Reggio Calabria, ha chiesto:

1) di statizzare la suddetta strada come « raccordo autostradale di Reggio Calabria », dell'estesa di km. 5 + 512 ed avente il seguente itinerario: « svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, presso Villa Laganà-innesto alla statizzanda strada statale numero 106-ter presso Arangèa inferiore »;

2) di statizzare come strada statale n. 106-ter « Jonica » l'arteria dell'estesa di km. 1 + 879 avente il seguente itinerario: « innesto al raccordo autostradale di Reggio Calabria presso Arangèa inferiore-innesto strada statale n. 106 presso località Saracinello »;

3) di declassificare, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'attuale tratto della strada statale n. 106 « Jonica » compreso tra le progressive chilometriche 5 + 150 e 16 + 500 sotteso dalla variante;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1417, in data 16 giugno 1970, n. 609 ed in data 3 aprile 1968, n. 948;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni di cui sopra, mentre per la declassificazione non occorre formale provvedimento applicandosi lo art. 6 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

#### Art. 1.

La strada a scorrimento veloce di circoscrizione dell'abitato di Reggio Calabria viene classificata statale con la denominazione di: « raccordo autostradale di Reggio Calabria » con itinerario: « svincolo della

autostrada Salerno-Reggio Calabria, presso Villa Laganà-innesto alla strada statale n. 106-ter presso Arangèa inferiore e dell'estesa di km. 5 + 512.

#### Art. 2.

L'arteria dell'estesa di km. 1 + 879 viene classificata statale con la denominazione di: « strada statale numero 106-ter » con itinerario: « innesto al raccordo autostradale presso Arangèa inferiore-innesto alla strada statale n. 106-Var presso la località Saracinello.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970  
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 232

(636)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

**Modifica della denominazione, del tracciato e dell'estesa di una strada statale in provincia di Verona.**

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 4000 del 30 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1965, registro n. 30, foglio n. 110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965, con il quale è stata classificata statale, come strada statale n. 450 « di Valpolicella », la strada provinciale con il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pescantina-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona, e della estesa di km. 12 + 000;

Vista la nota del 17 febbraio 1970, n. 391, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha comunicato:

1) che non esiste alcuna strada provinciale che, avendo i due capisaldi sopraccitati, attraversa Pescantina;

2) che è stato, invece, accertato che il tracciato della ex provinciale in parola è individuabile con i capisaldi: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pastrengo-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona;

3) che occorre modificare in tal senso il citato decreto di statizzazione n. 4000 del 30 agosto 1965;

4) che l'amministrazione provinciale e l'ufficio tecnico erariale di Verona hanno fatto presente che la strada di che trattasi dovrebbe assumere la denominazione più propria di « Vecchia Napoleonica » anche perchè esiste già una provinciale denominata « di Valpolicella » avente tutto altro percorso;

5) che, pertanto, a parziale modifica del decreto 30 agosto 1965, la strada di che trattasi dovrebbe essere statizzata come: strada statale n. 450 « Vecchia Napoleonica » con i capisaldi: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pastrengo-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona », dell'estesa di km. 12 + 900;